

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 19 aprile 2002

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/6964930 - ABBONAMENTI TEL. 091/6964926 - INSERZIONI TEL. 091/6964936 - FAX 091/6964927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: www.pa.cnr.it/gurs accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it oppure tramite www.gurs.cjb.net

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 febbraio 2002.

Integrazione del decreto 3 febbraio 1999, concernente criteri e modalità per l'erogazione delle sovvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in favore delle associazioni venatorie ed ambientaliste.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI STRUTTURALI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti, in particolare gli artt. 34, 35, 36, 37, nonché il comma 1°, lett. o), dell'art. 13 della predetta legge regionale;

Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Visto il decreto di questo Assessorato n. 173 del 3 febbraio 1999, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1999, registro n. 1, foglio n. 45, con il quale sono stati approvati i criteri, le condizioni generali e le modalità di richiesta e di erogazione delle sovvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 della legge regionale n. 33/97 in favore delle

associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute, per le finalità di cui agli articoli sopra citati;

Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, che nella seduta del 16 gennaio 2002 ha espresso il proprio parere favorevole sulla possibilità di concedere un'anticipazione non superiore al 30% della sovvenzione da corrispondere alle associazioni venatorie ed ambientaliste;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

I criteri, le condizioni generali e le modalità di richiesta ed erogazione delle sovvenzioni in favore delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute, previste dagli artt. 36 e 37 della legge regionale n. 33/97, approvati con il decreto n. 173 del 3 febbraio 1999, sono integrati come da disposizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*.

Palermo, 20 febbraio 2002.

CROSTA

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 28 febbraio 2002, al n. 179.

Allegato A

Nell'allegato A del decreto n. 173 del 3 febbraio 1999, dopo il paragrafo "Procedimento" della "Parte seconda" viene aggiunto quanto appresso:

Parte terza**ANTICIPAZIONI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE ED AMBIENTALISTE RICONOSCIUTE**

Le associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute, entro il 30 settembre di ciascun anno, possono fare pervenire a questo Assessorato la richiesta di un'anticipazione nella misura massima del 30% delle sovvenzioni concedibili ai sensi degli artt. 36 e 37 della legge regionale n. 33/97 per l'attività da svolgere nell'anno successivo.

Il termine per la richiesta dell'anticipazione relativa all'attività dell'anno 2002, è fissato al 30 marzo 2002.

Documentazione richiesta

Le associazioni dovranno presentare, entro il termine perentorio di cui sopra, apposita istanza secondo le modalità già indicate per la richiesta delle sovvenzioni in argomento, corredata della seguente documentazione:

1) dichiarazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7, rispettivamente dei paragrafi relativi alla "documentazione richiesta" della parte prima e parte seconda del presente documento;

2) programma, approvato dai competenti organi statuari, relativo alle attività sovvenzionabili da svolgere nell'anno successivo, distinte per tipologia, con l'indicazione della spesa preventivata.

Le associazioni, inoltre, dovranno presentare, a richiesta dell'Amministrazione, e, comunque, prima della liquidazione della somma concessa, apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa conforme allo schema allegato, valida per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di liquidazione dell'anticipazione e la data del provvedimento di liquidazione dell'intera sovvenzione, a copertura dell'importo richiesto o del minore importo stabilito dall'Amministrazione. L'estinzione della garanzia potrà essere effettuata solo su espresso nulla osta di questo Assessorato.

Procedimento

Verificato che le attività previste nella relazione programmatica rientrano fra le tipologie ammissibili a finanziamento e controllata la regolarità della documentazione, si procederà entro il termine di 120 giorni alla concessione dell'anticipazione, nei limiti del 30% delle disponibilità del relativo capitolo di bilancio, già ripartite secondo quanto disposto dall'art. 36 della legge regionale n. 33/97.

Il termine si intende interrotto ove occorra integrare la documentazione.

Il pagamento dell'anticipazione sarà disposto entro 45 giorni dalla presentazione della garanzia fidejussoria.

Allegato B

Fac-simile di fideiussione per la liquidazione dell'anticipazione concessa alle associazioni venatorie ed ambientaliste ex artt. 36 e 37 della legge regionale n. 33/97, secondo le modalità previste dal decreto n. 173 del 3 febbraio 1999, integrato dal decreto n. del

**CONTRATTO DI GARANZIA
DELLA SOMMA CONCESSA A TITOLO DI ANTICIPAZIONE
CON IL DECRETO N. DEL**

Premesso:

a) che l'associazione ha avuto concessa dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede in Palermo, con decreto n. del, la somma di € a titolo di anticipazione pari al 30% della sovvenzione finalizzata allo svolgimento di servizi connessi all'attività dei centri di recupero della fauna selvatica di cui all'art. 6 della legge regionale n. 33/97, nonché per la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali (1). Conformemente ai criteri ed alle modalità previste dal decreto n. 173 del 3 febbraio 1999, secondo il programma delle attività per l'anno

b) che sulla base di quanto previsto dal predetto decreto n. del, potrà essere erogata all'associazione l'anticipazione di € per la realizzazione del suddetto programma previa presentazione di fideiussione a garanzia della somma anticipata;

c) che la fideiussione è intesa a garantire che l'associazione utilizzi la somma erogata a titolo di anticipazione per le finalità e per la realizzazione del programma di cui al precedente punto a), entro il termine del 31 dicembre

d) che in caso di mancata realizzazione del programma o di parziale realizzazione o di realizzazioni di interventi difformi e comunque non ammissibili ai sensi delle disposizioni di cui al già citato decreto n. 173 del 3 febbraio 1999, che comportino da parte dell'Assessorato una riduzione della sovvenzione tale da risultare inferiore all'anticipazione concessa, saranno attivate le procedure per il rimborso dell'intera

anticipazione o, nel caso di utilizzazione parziale al rimborso della quota di anticipazione, data della differenza tra l'anticipazione erogata e la sovvenzione ammessa a liquidazione;

e) che la fideiussione dovrà coprire un periodo fissato in mesi 12 a partire dalla data della sua emissione e che sarà rinnovata automaticamente di mesi 6 in mesi 6 sino al completo recupero della somma anticipata;

Tutto ciò premesso:

Art. 1

La sottoscritta (banca o società di assicurazione)

in (via) (località)

a mezzo dei sottoscritti:

(funzionari, cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica)

con la presente garantisce e si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente fino alla concorrenza di € (in cifre e in lettere), oltre gli interessi come appresso individuati, se dovuti, a pagare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'importo che lo stesso richiederà alla (banca o società di assicurazione) in restituzione di tutta o di parte della somma anticipata coperta dalla presente garanzia fidejussoria, qualora ricorrano le condizioni di cui al seguente art. 2.

Art. 2

La presente fideiussione, che inizierà ad avere efficacia dalla data della sua emissione, copre il rischio che la somma liquidata a titolo di anticipazione non venga utilizzata o venga utilizzata solo in parte dalla associazione per le finalità per cui è stata concessa, entro il termine perentorio ed essenziale del 31 dicembre

Art. 3

Qualora l'associazione non utilizzi o utilizzi solo in parte la somma anticipata entro il perentorio ed essenziale termine del 31 dicembre per le finalità per cui le è stata concessa, la sottoscritta (banca o società di assicurazione)

si obbliga a versare, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta scritta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti semplicemente confermata l'esistenza del presupposto sopra riportato, rinunziando a tutte qualsiasi eccezione anche per l'ipotesi di opposizione del debitore principale, la somma totale anticipata all'associazione, pari ad € o la parte della somma non utilizzata per le finalità per cui le è stata concessa, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati al tasso ufficiale di sconto, determinato alla data dell'emissione della presente fideiussione.

Scaduto il predetto termine di giorni 15, in difetto di pagamento, la (banca o società di assicurazione) corrisponderà all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste gli interessi maturati fino al giorno dell'effettivo soddisfo.

Art. 4

La (banca o società di assicurazione) rinunzia al beneficio della preventiva escussione dell'associazione ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 5

La presente fideiussione è valida ed efficace sino a quando l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste non provvederà al suo svincolo, comunicando formalmente che l'associazione ha adempiuto agli obblighi assunti e che la somma anticipata è stata per intero recuperata.

Art. 6

In caso di controversie tra la (banca o società di assicurazione) e l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Assessorato stesso.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si applicano specificatamente le condizioni relative alla rinunzia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944, nonché quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante, del rinnovo automatico e del termine di efficacia.

Data

Banca o società di assicurazione

(firma autenticata)

(1) Nel caso di associazione venatoria aggiungere: "e per attività ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna, nonché tecnico-venatore".

N.B. - Nel caso il contratto di garanzia sia rilasciato da una società di assicurazione, la polizza fidejussoria dovrà riportare all'art. 1 l'autorizzazione ministeriale ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni.